



STUDIO LEGALE

Prof. avv. Iolanda Piccinini  
*Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma*  
Avv. Marco Isceri  
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma  
T. 06.3216757 – 789 (anche fax)  
Via Cintia, 59 – 02100 Rieti  
Tel. 0746.482652 / 0746.252616 – fax 0746.270156



## TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

### *Sezione Lavoro*

#### **RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.**

**PER:** la dott.ssa **Giulia Giorgio Olivieri** (C.F.: GRGGLI89M65H282Z) nata a Rieti (RI) il 25.8.1989 e residente a Rieti (RI), in via Via Aldo Bigliocchi n. 22 (02100), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC [iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org](mailto:iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org) – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMRC87R04H282I – PEC: [marcoisceri@ordineavvocatiroma.org](mailto:marcoisceri@ordineavvocatiroma.org) – fax 06/3216789) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giusta procura da intendersi in calce al presente atto

**- ricorrente -**

**CONTRO:** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, sito in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (00153 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

**- convenuto -**

**NONCHÉ CONTRO:** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

**- convenuto -**

**NONCHÉ CONTRO:** **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – Ufficio IX - AT Rieti** (C.F. 80004790574 - PEC: [uspri@postacert.istruzione.it](mailto:uspri@postacert.istruzione.it)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Rieti, Via C. Verani n. 7, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))



\* \* \*

**Oggetto: Decreto di annullamento dell'immissione in ruolo emanato dall'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio (prot. n. 0001973 del 10.10.2023) – Depennamento della ricorrente dalle graduatorie – Trasformazione del contratto a tempo indeterminato in uno a tempo determinato fino al 30.6.2024 – Tutela del legittimo affidamento per consolidamento della procedura concorsuale – Richiesta di disapplicazione dei provvedimenti datoriali**

INDICE	
<b>Premessa</b>	<b>2</b>
<b>FATTO</b>	<b>3</b>
<b>DIRITTO</b>	
<b>1) Sul <i>fumus boni iuris</i>: il diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previa disapplicazione del decreto di decadenza dal ruolo</b>	<b>5</b>
<b>1A)</b> La funzione abilitante del superamento delle prove concorsuali ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter, del D.lgs. n. 59/2017 ( <i>ratione temporis</i> )	<b>5</b>
<b>1B)</b> In ogni caso, sul consolidamento della posizione concorsuale ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115 del 2005	<b>6</b>
<b>2) Sul <i>periculum in mora</i></b>	<b>9</b>
<b>2A)</b> Sull'imminenza del pregiudizio lamentato	<b>9</b>
<b>2B)</b> Sull'irreparabilità dello stesso	<b>9</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>10</b>
Istanza di autorizzazione alla notifica <i>ex art.</i> 151 c.p.c.	<b>10</b>

### **Premessa**

La ricorrente è un'insegnante della Scuola pubblica, vincitrice del concorso indetto con D.D. n. 106 del 26.2.2016, immessa in ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di II grado (per la classe concorsuale A020 – Fisica). Tuttavia, stante la sentenza del Consiglio di Stato n. 5154 del 31.3.2022, che ha dichiarato non abilitante il titolo di accesso alla selezione concorsuale del 2016, integrata quindi la condizione risolutiva del contratto stipulato con il Ministero, la ricorrente è stata depennata dalla graduatoria e, di conseguenza, ha subito la trasformazione del suo contratto a tempo indeterminato in un rapporto a termine fino al 30.6.2024.

Di conseguenza, la ricorrente – allo stato – ha visto pregiudicata definitivamente – in assenza di un intervento urgente della Magistratura – la possibilità di ottenere un impiego stabile alle dipendenze



dell'Amministrazione scolastica, subendo un'attuale e perdurante lesione del diritto al lavoro nonché alla serenità familiare vista anche la nascita, da appena un mese, della prima figlia.

**NORME VIOLATE:** art. 5, c. 4-ter, del D.lgs. n. 59/2017 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59!vig=2019-09-01> e art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115 del 2005 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-30;115!vig=2023-11-24>.

\* \* \*

### FATTO

1. La dott.ssa Giorgio Olivieri è in possesso di Laurea magistrale in Fisica conseguita in data 26.6.2014 e attualmente presta servizio presso l'Istituto Superiore Celestino Rosatelli di Rieti (**doc. all. 1**).
2. Il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Dipartimentale n. 106 del 26 febbraio 2016, ha bandito un concorso finalizzato al reclutamento del personale docente, prevedendo che alla procedura potessero partecipare esclusivamente i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento (art. 3, cfr. **doc. all. 2**).
3. La ricorrente, docente laureata ma priva del titolo di abilitazione, per poter concorrere nelle classi di concorso di cui all'ambito disciplinare AD07, ha impugnato innanzi al Tar del Lazio, risultando vittoriosa (cfr. sentenza n. 9279/2019), successivamente resistendo dinanzi al Consiglio di Stato, il bando - insieme ai relativi atti presupposti -deducendo, tra gli altri motivi, l'illegittimità della previsione del possesso dell'abilitazione all'insegnamento, da conseguirsi entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione.
4. Dopo la sentenza del TAR e l'immissione in ruolo della docente, in sede cautelare, il Consiglio di Stato ha disposto l'ammissione con riserva dei candidati che, come la dott.ssa Giorgio Olivieri, avevano promosso ricorso al fine di concorrere nelle classi di insegnamento per le quali non risultavano attivati percorsi abilitanti ordinari, oppure non risultava possibile conseguire il titolo abilitante entro l'indizione della procedura concorsuale (**doc. all. 3**).
5. Il Consesso amministrativo precisava, inoltre, che l'ammissione alla procedura sarebbe dovuta avvenire esclusivamente "con riserva", ossia al solo fine di consentire la partecipazione alle prove di esame.
6. Di conseguenza, il Ministero, dopo che la ricorrente è risultata vincitrice del concorso di cui al D.D. n. 106 del 2016, ha provveduto, in data 5.9.2019, a stipulare con la stessa un contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso A020 - Fisica (doc. all. 4).
7. Successivamente, dopo aver sostenuto e superato il periodo di formazione e prova presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Piazza della Resistenza di Monterotondo, la dott.ssa Giorgio Olivieri è



stata confermata in ruolo dal Dirigente scolastico, con apposito decreto (n. 1134, Prot. 2485), approvato dalla Ragioneria provinciale, a decorrere dal 1.9.2019 (doc. all. 5).

8. La docente si è successivamente trasferita a Rieti, ove attualmente presta servizio (cfr. busta paga *sub* doc. all. 1) dove, presso l'Istituto Rosatelli ha – nel corso degli anni – ricoperto ruoli di responsabilità quale responsabile delle attività di PCTO e membro del Team Innovazione Digitale (**doc. all. 5bis**).
9. Successivamente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5154 del 22.6.2022, ha accolto il ricorso proposto dal Ministero, riformando la decisione del Tar Lazio con cui erano stati ammessi alla procedura concorsuale tutti i candidati, come la ricorrente, interessata a parteciparvi relativamente alle classi concorsuali per le quali non risultavano attivati, da parte dell'Amministrazione, i necessari percorsi abilitanti (**doc. all. 6**).
10. In esecuzione della detta pronuncia, l'Ufficio Scolastico Regionale, con D.D.G. prot. n. 1875 del 18.9.2023, ha provveduto all'esclusione dalle graduatorie e dagli elenchi aggiuntivi dei docenti che, come la ricorrente, non sono stati ritenuti abilitati all'insegnamento (**doc. all. 7**).
11. Successivamente, con decreto prot. n. 1973 del 10.10.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV (**doc. all. 8**), ha annullato l'immissione in ruolo dei candidati, tra cui la dott.ssa Giorgio Olivieri, non ritenuti abilitati.
12. Da ultimo, il Dirigente dell'Istituto Superiore Celestino Rosatelli di Rieti ha comunicato, con nota prot. 13636 del 19.10.2023, alla ricorrente la “trasformazione” del suo contratto in un contratto a termine fino al 30.6.2024 (**doc. all. 9**).
13. Sia consentito notare, conclusivamente, che il depennamento della ricorrente ha invalidato la carriera svolta tra il 2018 e il 2023, come risulta dal D.D. n. 1973 del 10.10.2023 che decreta l'annullamento dell'immissione in ruolo della lavoratrice con decorrenza giuridica dal 1.9.2018. Ne deriva che, in mancanza di un positivo pronunciamento urgente di Codesto Tribunale, la Giorgio Olivieri non potrà nemmeno ottenere un incarico di supplenza per l'a.s. 2024/2025, stante la non titolarità di un punteggio di servizio a valere sul prossimo rinnovo delle GPS Provinciali (cfr. **doc. all. 8**).
14. La ricorrente è madre di una neonata di appena un mese di vita e non gode di altre fonti di reddito (**doc. all. 12**).
15. Sia l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi che la trasformazione del rapporto in un contratto a termine sono state tempestivamente impugnate dalla ricorrente in via stragiudiziale con pec del 23.11.2023 (**doc. all. 10**).

Tali provvedimenti sono illegittimi e, pertanto, se ne chiede l'immediata e urgente disapplicazione, per i seguenti motivi in



## DIRITTO

1. **SUL *FUMUS BONI IURIS*: IL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PREVIA DISAPPLICAZIONE DEL DECRETO DI DECADENZA DAL RUOLO E DI CONVERSIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO**
- 1A) **LA FUNZIONE ABILITANTE DEL SUPERAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI AI SENSI DELL'ART. 5, C. 4-TER, DEL D.LGS. N. 59/2017 (NEL TESTO VIGENTE *RATIONE TEMPORIS*)**

In questa sede non si intende contestare quanto stabilito dal Giudice amministrativo in ordine alla mancata sussistenza del titolo di abilitazione in capo alla ricorrente all'epoca del concorso, né si vuole sostenere che il titolo abilitante, in realtà, non costituisse requisito di ammissione alla stessa procedura concorsuale di cui al D.D. n. 106 del 2016.

Ciò che si lamenta attiene, invece, a quanto accaduto dopo l'esito della procedura concorsuale e dopo l'approvazione della relativa graduatoria e si impugnano gli atti adottati dall'Amministrazione quale datore di lavoro. Ne deriva la pacifica giurisdizione di Codesto Giudice e la competenza territoriale del Foro di Rieti (**Cass. n. 28396 dell'11.10.2023**).

In sostanza, si chiede accertarsi che la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo (e per effetto del) il superamento del concorso e prima di essere assunta in ruolo (settembre 2019).

Infatti, ai sensi dell'**art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. n. 59 del 2017**, nel testo vigente al momento dell'immissione in ruolo (a decorrere dall'1.1.2019 e fino al 30.4.2022), "**il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento**" (comma aggiunto dall'art. 1, c. 792, lett. f, n. 5, Legge 30 dicembre 2018 n. 145).

Questa norma è stata introdotta nell'Ordinamento nel dichiarato fine di razionalizzare il reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ed è inequivoca nel riconoscere agli aspiranti docenti che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo nelle prove concorsuali l'abilitazione con efficacia *ex tunc*.

In sostanza, la combinazione dei due elementi del superamento del concorso del 2016 e della successiva "sanatoria" del gennaio 2019, ha stabilizzato gli effetti del contratto a tempo indeterminato stipulato nel settembre del 2019, e ciò a prescindere dalla natura abilitante del titolo di studio posseduto dalla dott.ssa Giorgio Olivieri al momento della partecipazione al concorso.

L'unico dato da valorizzare, in questa sede, incontestata la natura non abilitante del diploma di Laurea e, quindi, ferma la decisione del Consiglio di Stato, è il conseguimento dell'abilitazione



mediante una sopravvenienza normativa che determina il diritto della ricorrente alla conservazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero.

Quindi non è più necessario interrogarsi sulla natura del titolo posseduto al momento dell'accesso al concorso.

È lo stesso Consiglio di Stato che – chiamato a giudicare sul solo valore abilitante del titolo – nella sentenza n. 5154/2022 fa salva “la possibilità, in via amministrativa, di una favorevole valutazione della posizione degli appellati da parte dell'Amministrazione ... alla luce delle sopravvenienze [l'Amministrazione] valuterà se per la peculiarità di questa vicenda sia possibile e ragionevole una sanatoria normativa”.

Nemmeno varrebbe obiettare che la norma in commento è successiva alla selezione concorsuale, dato che essa, da un lato, è precedente all'immissione in ruolo della ricorrente e, dall'altro, dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti dell'azione amministrativa.

Alla luce dell'enorme precariato nella Scuola e della cronica scopertura delle cattedre, anche al fine del contenimento dei costi legati all'espletamento delle procedure concorsuali, in attuazione del principio costituzionale del buon andamento, l'intervento normativo è stato dettato dalla necessità di **proteggere l'affidamento del privato**, il quale abbia superato le prove d'esame e - in ipotesi - avviato in buona fede la relativa attività professionale, nonché l'interesse generale della PA alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati per lo svolgimento dell'attività professionale già avviata.

Di conseguenza, per la ricorrente, al fine di conservare il rapporto di lavoro in essere fino al 19.10.2023, è sufficiente il titolo di studio, ma non anche quello abilitante, sostituito dal positivo superamento delle prove concorsuali, con efficacia sostitutiva di ogni eventuale mancanza pregressa.

Si veda, in questi termini, la recente **sentenza del Tribunale di Siena n. 358 del 7.8.2023, emessa su un caso identico a quello della dott.ssa Giorgio Olivieri (doc. all. 11).**

Per tale ragione si chiede la disapplicazione di qualunque atto amministrativo adottato nei confronti della ricorrente in violazione della norma appena richiamata e, in particolar modo, del decreto di depennamento dell'USR Lazio, del decreto di decadimento dal ruolo e del decreto di risoluzione/conversione del contratto di lavoro adottato, da ultimo, dal Dirigente dell'Istituto scolastico ove la docente presta attualmente servizio. Con diritto della ricorrente all'immediato reinserimento nella graduatoria e riammissione in ruolo con trasformazione/ripristino del rapporto a tempo indeterminato.

\* \* \*

**1B) IN OGNI CASO, SUL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE CONCORSALE  
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 BIS, DEL D.L. N. 115 DEL 2005**



In ogni caso, la ricorrente ha comunque consolidato la propria posizione, mediante il superamento delle prove concorsuali, anche ai sensi dell'**art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115 del 2005**, convertito con Legge n. 168 del 30.6.2005.

La norma in commento, infatti, stabilisce che **“conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”**.

**In virtù di tale generale previsione legislativa, l’abilitazione all’insegnamento si consolida, divenendo irreversibile, all’esito del superamento delle prove e dell’immissione in ruolo a seguito del positivo superamento del periodo di prova.**

Come noto, la norma mira a tutelare l’affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione del singolo candidato che, dopo aver superato le prove previste dal bando, ha avviato la sua attività lavorativa, con l’inserimento nel ruolo.

Tale norma esprime quindi il principio per cui **il titolo è comunque conseguito, a prescindere dalla circostanza che sia stato rilasciato dall’Amministrazione con riserva all’esito del giudizio o meno**, atteso che comunque il candidato ha superato le prove concorsuali ed il conseguimento del titolo è ormai irreversibile e l’effetto sostanziale consolidato.

Il principio del legittimo affidamento, infatti, impone alla PA di tenere conto, nell’adozione dei provvedimenti, anche di autotutela, di tutte quelle **situazioni giuridiche** soggettive che, per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire di una situazione ormai definita, **devono ritenersi cristallizzate**.

Il **principio relativo al consolidamento del titolo** è estensibile a tutti i corsi di studio e anche alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 106/2016, in relazione alla quale è stata emessa la sentenza n. 5154 del 31.3.2022.

Del resto, la **Corte costituzionale**, con la **sentenza 9 aprile 2009 n.108 e l’ordinanza 19 maggio 2009 n. 158**, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità della disposizione, che ad avviso della Corte non prevede una sanatoria, dato che non riguarda vizi o irregolarità già verificatisi, ma dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti dell’azione amministrativa alla luce della necessità di proteggere l’affidamento del privato, nonché l’interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell’idoneità dei candidati.

Per tale ragione, la Corte ha escluso che la norma violi da un lato la parità di condizioni dei candidati e dall’altro il diritto di difesa dell’amministrazione, perché **l’effetto dell’abilitazione consegue pur sempre ad un nuovo accertamento dell’Amministrazione**.



In questi termini, si cita la **sentenza n. 7427/2022 del Consiglio di Stato, riguardante una vicenda analoga.**

E si noti che la Giorgio Olivieri, dopo l'anno di formazione e prova è stata pienamente confermata nel ruolo dal DS, a seguito dunque di una ulteriore valutazione del suo valore professionale.

Nel caso di specie, **è evidente il legittimo affidamento maturato dalla ricorrente che, dopo aver superato le prove concorsuali, ha organizzato la sua vita personale e familiare per oltre quattro anni, contando nell'immissione in ruolo.**

Anche per tali motivi, si confida nell'accoglimento del ricorso.

\*

**In sintesi:**

1. La dott.ssa Giorgio Olivieri ha avuto accesso al concorso ordinario 2016, tramite ricorso, superandone tutte le prove suppletive selettive (due o tre a seconda delle classi di concorso);
2. è stata emessa sentenza sfavorevole del Consiglio di Stato n. 5154 del 31.3.2022 che ha riformato l'esito del giudizio di primo grado;
3. l'effetto di questa decisione è stato il depennamento dalle graduatorie di merito del 2016 per tutti i docenti che hanno superato le prove suppletive e il "licenziamento" per chi è stato già immesso in ruolo, addirittura superando l'anno di prova;
4. la docente si troverà, dal 30.6.2024, senza un lavoro (unica fonte di reddito);
5. altri docenti non abilitati e quindi nella stessa situazione della ricorrente hanno ottenuto una pronuncia opposta alla n. 5154/2022 del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 3546/2018) e sono stati confermati in ruolo;
6. i percorsi abilitanti ordinari sono stati indetti in maniera discontinua, a numero chiuso, con costi elevati, senza prevedere la totale copertura del territorio nazionale e, per alcune classi di concorso, non sono mai stati attivati;
7. con D.lgs. n. 59/2017 sono stati abrogati i vecchi percorsi abilitanti passandosi dapprima al sistema FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) che prevedeva un percorso triennale e poi, con la legge di conversione n. 159 del 20 dicembre 2019 del DL n. 126 del 29 ottobre 2019 (decreto scuola), al nuovo concorso abilitante unito al "*percorso annuale di formazione iniziale e prova*"; procedura che di fatto rispecchia l'*iter* di immissione in ruolo seguito dalla ricorrente;
8. sono molti, come noto, i posti disponibili per il personale docente, tanto che migliaia di cattedre sono coperte tramite l'impiego di personale precario;
9. proprio al fine di tutelare il legittimo affidamento del privato che sia stato (a qualsiasi titolo) ammesso ai concorsi pubblici, superandoli, il Legislatore è intervenuto, prima, con una norma generale (del 2005) e, poi, con una norma specificamente mirata al Comparto Scuola (del 2017), al fine di fare salvi gli effetti delle prove concorsuali rispetto alla carriera dei partecipanti ai concorsi.





\* \* \*

## 2) **SUL PERICULUM IN MORA**

### 2A) **SULL' IRREPARABILITÀ**

Il pregiudizio lamentato dalla ricorrente è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali della lavoratrice, primo tra tutti quello al lavoro (art. 4 Cost.).

L'irreparabilità del danno che potrebbe sopportare – nelle more di un giudizio ordinario – risulta evidente, se si considera che:

- si è ritrovata – per effetto della conversione del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato – nell'impossibilità di conservare il ruolo, con la conseguente completa negazione di ogni possibilità di impiego stabile alle dipendenze dell'Amministrazione;
- la conversione del contratto, con “annullamento” ai fini giuridici della carriera maturata pregiudica la posizione in graduatoria della ricorrente anche per i futuri incarichi a tempo determinato;
- la ricorrente non gode di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnante;
- la ricorrente è madre di una neonata (di appena un mese di vita, cfr. doc. all. 12).

Per tutte le ragioni messe in luce, nelle more di un giudizio ordinario sarebbe costretta a subire il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella privazione di qualsiasi possibilità di impiego quale docente dell'Amministrazione convenuta.

Pertanto, previo accertamento del conseguimento dell'abilitazione per effetto delle norme richiamate, si chiede l'intervento di Codesto Giudice al fine di disapplicare qualunque atto amministrativo adottato nei confronti della ricorrente e, in particolar modo, il decreto di depennamento dell'USR Lazio, il decreto di decadenza dal ruolo e il decreto di risoluzione/conversione del contratto di lavoro adottato, da ultimo, dal Dirigente dell'Istituto scolastico ove la docente presta attualmente servizio. Con diritto della ricorrente all'immediato ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

\* \* \*

### 2B) **SULL'IMMINENZA**

Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che la ricorrente, allo stato, è stata depennata dalla graduatoria concorsuale e privata dell'impiego alle dipendenze del MIM a decorrere dal prossimo giugno.

\* \* \*

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ecc.mo Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, visti gli artt. 669<sup>bis</sup> e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

## **CONCLUSIONI**

- A) previo accertamento dell'intervenuta abilitazione conseguita per effetto del superamento delle prove concorsuali ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter, del D.lgs. n. 59/2017 (nella versione vigente *ratione*



*temporis*) e dell'art. 4, comma 2 *bis*, del D.L. n. 115 del 2005, dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha negato il diritto al lavoro della ricorrente. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla conservazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

- B)** di conseguenza, disapplicare qualunque atto amministrativo adottato nei confronti della ricorrente in violazione delle norme appena richiamate e, in particolar modo, il decreto di depennamento dell'USR Lazio (D.D.G. n. 1875 del 18.09.2023), il decreto di decadenza dal ruolo (decreto prot. 1973 del 10.10.2023) e il decreto di risoluzione/conversione del contratto di lavoro adottato dal Dirigente dell'Istituto Superiore Celestino Rosatelli di Rieti ove la docente presta attualmente servizio (nota prot. 13636 del 19.10.2023);
- C)** ancora, di conseguenza, dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato ripristino/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ordinare il Ministero convenuto di provvedervi senza indugio;
- D)** spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con applicazione della maggiorazione spettante per la redazione dell'atto con modalità informatiche tali da agevolare lo svolgimento delle attività processuali.

\* \* \*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA  
EX ART. 151 C.P.C.  
PREMESSO**

Il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. che precede;

**RITENUTO**

- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti controinteressati che verrebbero "scavalcati" dalla ricorrente eventualmente inserita nelle predette graduatorie;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIM e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica *ex art.* 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

**CHIEDE**

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i docenti - allo stato non identificabili - controinteressati che verrebbero "scavalcati" dalla ricorrente e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda della ricorrente – sarebbero retrocessi, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIM <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a)** Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b)** nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c)** sunto dei motivi del ricorso;



- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “*i docenti - allo stato non identificabili - controinteressati che verrebbero scavalcati dalla ricorrente e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell’accoglimento della domanda della ricorrente*”;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza;
- f) quietanza di pagamento dell’importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

### CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l’importo del servizio per l’attività di pubblicazione sul sito web del MIM, che verrà versato dall’istante mediante bonifico bancario in “*conto entrate eventuali e diverse*” del MIM, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

\* \* \*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile, dunque, la ricorrente corrisponderà a tal fine l’importo di euro 259,00.

\* \* \*

Si depositano, tutti in copia:

- 1) Titolo di studio e busta paga a campione;
- 2) D.D. n. 106 del 2016;
- 3) Consiglio di Stato Ordinanza n. 1045 del 13.3.2017 e D. P. n. 1308 del 28.3.2017;
- 4) contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 5.9.2019;
- 5) decreto di conferma in ruolo del Dirigente scolastico n. 1134 prot. 2485;
- 5**bis**) decreto DS per PCTO e nomina membro Team innovazione digitale del 6.10.2021;
- 6) sentenza Tar Lazio n. 9279 del 12.7.2019 e sentenza Consiglio di Stato n. 5154 del 22.6.2022;
- 7) D.D.G. n. 1875 del 18.9.2023 di esclusione dalle graduatorie e dagli elenchi aggiuntivi;
- 8) decreto prot. 1973 del 10.10.2023 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- 9) contratto a tempo determinato fino al 30.6.2024 e nota prot. 13636 del 19.10.2023 del Dirigente scolastico;
- 10) lettera di impugnativa stragiudiziale del recesso dal contratto a tempo indeterminato con conversione del rapporto a tempo determinato fino al 30 giugno 2024;
- 11) sentenza Trib. Siena n. 358 del 2023 e sentenza del Cons. Stato n. 7427/2022;
- 12) dichiarazione modello 730 del 2023 della ricorrente per i redditi del 2022 e certificato di stato di famiglia.

Con osservanza,

Roma, 27 novembre 2023

Prof. Avv. Iolanda Piccinini

Avv. Marco Iseri

- f.to digitalmente -

